



## Tribunale di Siena

### Causa R.G. 567/18

Oggi 20 marzo 2019 alle ore 9,44 avanti a me, giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, compare l'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, in sostituzione dell'Avv. ~~XXXXXX~~ per il ricorrente che discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Nessuno è presente per l'INPS e il giudice dà atto che l'Avv. ~~XXXXXX~~ ha fatto pervenire istanza di spedizione a sentenza insistendo nelle proprie difese manifestando l'impossibilità a presenziare alla presente udienza. L'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ in punto di spese si rimette a giustizia. Il giudice decide la causa, previa camera di consiglio (in cui si ritira alle ore 10,10), come da sentenza di seguito estesa a verbale, venendo a costituirne parte integrante, dando lettura alla presenza dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ del dispositivo in udienza alle ore 11,06

Il giudice o.p..

(dott.sa Chiara Flavia Scarselli)

T



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale Ordinario di Siena  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p.. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 546/2018 R.Lav.

promossa da:

~~Maria Maria Maria~~, residente a Castelnuovo Berardenga (SI) elettivamente domiciliato in Siena ~~via di Borgo~~, 31 presso lo studio dell'avvocato ~~XXXXXXXXXX~~ dal quale è rappresentato, come da procura allegata in atti al ricorso introduttivo:

PARTE RICORRENTE

contro:

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione

PARTE RESISTENTE

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. ~~Maria Maria Maria~~ ha convenuto in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni *"Piaccia al Sig. Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, della somma di € 9.495,20, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle competenze professionali, da distrarsi in favore del difensore antistatario."*

Si costituiva in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Piaccia all'ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa : - preliminarmente , nel rito : dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente relativamente alle somme richieste e dovute alla previdenza complementare; - in ogni caso , nel merito : respingere tutte le domande promosse dal ricorrente perchè infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio."*

La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 20 marzo 2019 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare al merito della decisione appare necessario effettuare alcune precisazioni.

Sono circostanze pacifiche, non contestate, ammesse da entrambe le parti e risultanti dalla documentazione versata in atti che il ricorrente è stato ammesso al passivo del fallimento della ~~Coop. Casale~~ s.r.l. (ex datrice di lavoro) per la somma di €. 9.495,20 per quote di TFR non versate al fondo pensione. Altra circostanza pacifica è che la posizione del ricorrente presso il Fondo di previdenza complementare Fonchim è stata integralmente riscattata (v. dichiarazione acquisita dal Fondo Fonchim) e che l'omissione contributiva riguardava contributi realtivi all'anno 2014 dovuti per prestazioni pensionistiche complementari ex art. 5, comma I, D. Lgs. 80/92 senza che fossero stati ricevuti accenti (v. dichiarazione acquisita dal Fondo Fonchim).

In data 19.04.2018 il ricorrente presentava all'INPS domanda ex art. 5 D. Lgs. 80/92 in un momento in cui il ricorrente non era più iscritto al Fondo di previdenza complementare, ma con riferimento ad un periodo (dal 01.04.2008 al 3.06.2014) relativamente al quale il datore di lavoro aveva ommesso di versare i contributi a detto Fondo di previdenza complementare e così ammessi al passivo del fallimento (v. doc. 3 in atti).

Corre l'obbligo, quindi di rilevare che in ricorso ed anche nel decreto di ammissione al passivo prodotto in atti (doc. 2 posizione n. 68) l'importo oggi contestato è imputato a "TFR destinato a fondi complementari", peraltro emerge sempre per tutti i casi che alcuna somma è stata mai versata a detto fondo complementare, conseguentemente ed a fronte del riscatto azionato la relativa quota parte ha ripreso la propria natura di TFR perdendo completamente il vincolo di destinazione originario.

A questo punto, però, corre l'obbligo di rilevare come il lavoratore non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare non ha possibilità di fare richiesta di intervento al Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare di cui all'art. 5 D.lgs. 80/92, presupposto per il cui intervento è l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, con la conseguenza che, non essendo riuscito a recuperare dal datore di lavoro il credito maturato a titolo di TFR e non potendo più fare ricorso al Fondo di Garanzia ex art. 5 D.lgs. 80/92, il lavoratore per non restare privo di tutela può (e nel caso di specie avrebbe dovuto) presentare all'INPS quale fondo di garanzia richiesta di liquidazione della quota di TFR (tornato tale all'esito del riscatto) non versata al lavoratore e nemmeno al fondo complementare dal datore di lavoro fallito ex art. 1 D.lgs. n. 80 del 27.1.1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) che espressamente recita: "1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".

In questo caso, infatti, e per quanto sopra esposto può ritenersi sussistente l'obbligo del Fondo di Garanzia ex legge 297/1982 di corrispondere al ricorrente la quota di TFR che residua dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del datore dichiarato fallito e non versata al Fondo complementare (v. in tal senso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 2928/17).

In tal senso si è espresso anche la Corte di Appello di Firenze affermando che "...riscattato il fondo ed esclusa qualsiasi posizione nel medesimo, quant il datore ha trattenuto e non versato rappresenta il coacervo delle quote annuali di TFR alle quali la lavoratrice ha senz'altro diritto, secondo lo schema ordinario di cui alla legge n. 297/1982." (v. sentenza corte di Appello di Firenze allegata in atti)

Né può essere ritenuta ostativo a tale interpretazione quanto ricordato dalla circolare INPS 23/08 in atti ove si afferma che "...la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato, la cui quota portava invece la contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più essere chiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della

L. 297/82 ...", al contrario, però, in base a tale circolare deve ritenersi che il ricorrente presentando la domanda ex art. 5 D. Lgs. 80/92 abbia presentato la sola domanda amministrativa che l'INPS avrebbe ricevuto anche per richiedere la quota di TFR non percepito come di fatto avvenuto.

Per le dette motivazioni, quindi, il ricorso merita accoglimento e deve condannarsi l'INPS al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 9.495,20 oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di quota di TFR destinata a fondo complementare e mai riscossa dal ricorrente

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 37/18 ai minimi di soglia in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 1.775,00, per onorari ex D.M. 37/18 oltre rimborso forfettario del 15% Iva e CAP come per legge, somma da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente la somma di €. 9.495,20 oltre interessi legali dal dovuto 09.04.2018 data della domanda amministrativa) al saldo effettivo;
- 2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.775,00, per onorari ex D.M. 37/18 oltre rimborso forfettario del 15% Iva e CAP come per legge, somma da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Siena, 20 marzo 2019

Il giudice o.p.,  
dott.sa Chiara Flavia Scarselli

T